

SETTORE

MANOVRE

**LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

RIFERIMENTI

- DL n. 73/2021

IN SINTESI

Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Sostegni-bis” contenente una serie di misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19. In sede di conversione:

- *sono state confermate le disposizioni riguardanti in particolare:*
 - *il riconoscimento dei nuovi contributi a fondo perduto a favore delle imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall'emergenza COVID-19;*
 - *la disciplina dell'ACE c.d. “innovativa”;*
 - *l'estensione del “bonus canoni di locazione” degli immobili ad uso non abitativo / affitto d'azienda;*
 - *la riproposizione, in presenza di procedure concorsuali, dell'anticipazione del termine di emissione della nota di credito in caso di mancato incasso della fattura;*
- *sono state trasfuse le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Omnibus” (sospensione Cashback, credito d'imposta POS, ecc.);*
- *sono state introdotte, tra l'altro, le seguenti novità:*
 - *proroga al 15.9.2021 (senza maggiorazione) dei versamenti a favore dei “soggetti ISA”;*
 - *ridefinizione delle scadenze di ripresa dei versamenti delle rate relative alla c.d. “rottamazione-ter”/c.d. “saldo e stralcio”.*

Sul S.O. n. 25/L alla G.U. 24.7.2021, n. 176 è stata pubblicata la Legge n. 106/2021 di conversione del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", nell'ambito del quale sono state:

- trasfuse le disposizioni contenute nel DL n. 99/2021, c.d. "Decreto Omnibus" (sospensione Cashback, credito d'imposta POS, ecc.), abrogato dall'art. 1 della Legge di conversione;
- introdotte alcune novità, di seguito esaminate.

NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - Art. 1

Sono confermate le disposizioni relative al riconoscimento delle nuove tipologie di contributo a favore delle imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall'emergenza COVID-19,

In sede di conversione è stato "riproposto" il contributo a favore dei soggetti titolari di reddito agrario / con ricavi 2019 superiori a € 10 milioni fino a € 15 milioni, soppresso dall'art. 7, comma 1, DL n. 99/2021, c.d. "Decreto Omnibus". In particolare ai predetti soggetti spetta:

- il contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", nella misura pari al 20% della differenza del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 e quello del 2019, nonché il contributo "automatico" di cui al c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- il contributo "alternativo" di cui al citato c.d. "Decreto Sostegni-bis" pari al 20% (30% se il soggetto non può beneficiare del contributo previsto dal "Decreto Sostegni") della differenza del fatturato / corrispettivi medio mensile del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

CONTRIBUTI / INDENNITÀ COVID-19 - Art. 1-bis

Le novità relative alla non tassabilità dei contributi ex art. 6-bis, comma 9 e del non rispetto dei limiti / condizioni della Comunicazione UE 1863 di cui all'art. 10-bis, comma 2, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori".

CONTRIBUTI SETTORI WEDDING / INTRATTENIMENTO / HORECA - Art. 1-ter

In sede di conversione è stato previsto il **riconoscimento per il 2021** di un contributo a fondo perduto **a favore delle imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA** (hotel / ristoranti / catering).

Le disposizioni attuative del nuovo beneficio sono demandate al MISE / MEF.



Il bonus in esame è soggetto ai limiti della normativa UE sugli aiuti di Stato "de minimis" ed è **subordinato all'autorizzazione UE**.

SOSTEGNO ENTI TERZO SETTORE - Art. 1-quater

In sede di conversione è stato incrementato di € 60 milioni lo specifico fondo, **per il 2021**, previsto dall'art. 13-quaterdecies, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", al fine di far fronte alla crisi economica degli Enti del Terzo settore determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

In particolare viene riservata una quota di € 20 milioni a favore di:

- enti non commerciali;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- ONLUS;

titolari di partita IVA, esercenti attività di prestazione di servizi socio-sanitari / assistenziali.

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE SALDO E STRALCIO - Art. 1-sexies

Le novità relative alla proroga dei termini per i versamenti della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio".

FONDO SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE - Art. 2

È confermata, al fine di favorire la **continuità delle attività economiche** per le quali, a seguito delle misure adottate ai sensi degli artt. 1 e 2, DL n. 19/2020, è stata disposta tra l'1.1 e il 25.7.2021 la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni (in precedenza 4 mesi)**, l'istituzione del "**Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse**", con una dotazione di € 140 milioni (in precedenza € 100 milioni) per il 2021. È demandata al MEF l'individuazione:

- dei beneficiari / ammontare dell'aiuto, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate nonché dei contributi a fondo perduto concessi dal c.d. "Decreto Sostegni" e dal c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- delle modalità di erogazione del beneficio al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.



Le misure in esame sono concesse nel rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE.

CONTRIBUTO IMPRESE COMUNI MONTANI SCIISTICI - Art. 3

Come previsto dall'art. 2, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", per il 2021, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, è stato istituito un fondo con una dotazione di € 700 milioni destinato alla concessione di contributi a favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

È confermato l'incremento del fondo in esame di € 100 milioni per il 2021, per un **totale di € 800 milioni**. Tale incremento è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per essere erogato a favore delle **imprese turistiche** di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 79/2011, localizzate nei Comuni **ubicati all'interno di comprensori sciistici**.

Si evidenzia che, ai sensi del citato art. 4, sono **imprese turistiche** quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione / commercializzazione / intermediazione e gestione di prodotti / servizi / infrastrutture e esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad appositi Provvedimenti delle singole Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano.

In sede di conversione il citato fondo è incrementato di € 30 milioni per il 2021. Le risorse sono destinate ad interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato.

"BONUS CANONI LOCAZIONE" - Art. 4

Le novità relative al c.d. "bonus canoni di locazioni" riconosciuto ai soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l'esercizio dell'attività sono state esaminate.

RICONTRATTAZIONE LOCAZIONI COMMERCIALI - Art. 4-bis

In sede di conversione, è stato riscritto l'art. 6-novies, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" in materia di ricontrattazione locazioni commerciali, al fine di consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il conduttore abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato / corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici.

La nuova disposizione prevede che nel caso in cui il conduttore:

- non abbia potuto accedere, a partire dall'8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico introdotte a causa dell'emergenza COVID-19;
- non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico / finanziario concordati con il locatore;

il conduttore e locatore sono tenuti a collaborare per la **rideterminazione temporanea del canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel 2021**.



La ricontrattazione del canone è **applicabile esclusivamente** ai conduttori:

- con un ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi nel periodo 1.3.2020 - 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.3.2019 - 30.6.2020;
- la cui attività è stata **chiusa per almeno 200 giorni** anche non consecutivi a decorrere dall'8.3.2020.

ESENZIONE IMU 2021 PER LOCATORI CON INQUILINI MOROSI - Art. 4-ter

In sede di conversione è stata riconosciuta l'**esenzione dal versamento dell'IMU dovuta per il 2021** a favore delle persone fisiche **per l'immobile posseduto e locato ad uso abitativo** per il quale risulta emessa la **convalida di sfratto per morosità**:

- **entro il 28.2.2020**, la cui esecuzione è **sospesa fino al 30.6.2021**;
- **dopo il 28.2.2020**, la cui esecuzione è **sospesa fino al 30.9.2021 ovvero fino al 31.12.2021**.

La **prima rata IMU 2021 versata entro il 16.6.2021 potrà essere chiesta a rimborso** con le modalità definite dal MEF con un apposito Decreto.

AGEVOLAZIONI TARI - Art. 6

È confermata, per il **2021**, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie / restrizioni nell'esercizio delle attività, l'istituzione del fondo con dotazione di € 600 milioni, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una **riduzione della TARI**.

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO - Art. 7, commi 1 e 2

L'art. 182, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha istituito un fondo con una dotazione di € 265 milioni per il 2020 e di € 100 milioni per il 2021, al fine di sostenere le agenzie viaggi / tour operator / imprese turistico-ricettive / guide / accompagnatori turistici / imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (codice 49.31.00), a seguito delle misure di contenimento COVID-19.

Ora in sede di conversione l'art. 7 del Decreto in esame **incrementa tale fondo di € 160 milioni**.

"TAX CREDIT VACANZE" - Art. 7, comma 3

L'art. 176, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha introdotto il c.d. "bonus vacanze" / "tax credit vacanze", utilizzabile ("una sola volta") dall'1.7.2020 al 31.12.2021 a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

È confermata ora l'**estensione di tale agevolazione alle agenzie viaggi / tour operator**.

"RILANCIO" ATTIVITÀ TURISTICA CITTÀ D'ARTE - Art. 7, comma 4

In sede di conversione per il rilancio dell'attività turistica delle Città d'Arte è incrementato a € 60 milioni (in precedenza € 50) per il 2021, il fondo destinato all'erogazione di **contributi a favore dei Comuni** classificati dall'ISTAT a **vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica**, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, **tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nel 2020 rispetto al 2019**. Una quota pari a € 10 milioni di tale fondo viene riservata alla città di Roma.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero del Turismo.

RIQUALIFICAZIONE / MIGLIORAMENTO ALBERGHI - Art. 7, comma 5

L'art. 79, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha riconosciuto uno specifico credito d'imposta per la riqualificazione / miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10, DL n. 83/2014, nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).

È ora confermata la modifica del citato art. 79, per effetto della quale l'agevolazione è **prorogata** da 2 a **3 periodi d'imposta** e quindi il credito **spetta anche per il 2022** (per tale anno la dotazione ammonta a € 100 milioni). Si rammenta che tra i possibili beneficiari dell'agevolazione sono ricompresi anche le strutture che svolgono attività agrituristica, gli stabilimenti termali di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000 nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

SOSTEGNO B&B / AGENZIE DI ANIMAZIONE - Art. 7-bis

L'art. 176, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha introdotto il c.d. "bonus vacanze" / "tax credit vacanze", utilizzabile ("una sola volta") dall'1.7.2020 al 31.12.2021 a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie viaggi / tour operator, imprese turistiche-ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva. In sede di conversione, l'agevolazione è stata **estesa anche all'acquisto di pacchetti turistici** ex art. 34, D.Lgs. n. 79/2011.

L'art. 182 del citato Decreto ha istituito un fondo, al fine di sostenere le agenzie viaggi / tour operator / imprese turistico-ricettive / guide / accompagnatori turistici / imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti, attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (codice 49.31.00), a seguito delle misure di contenimento COVID-19. In sede di conversione, l'agevolazione è stata **estesa anche alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici**.

In sede di conversione è stato inoltre istituito un fondo con una dotazione di € 5 milioni per il 2021 (che costituisce limite di spesa) al fine di sostenere i Bed & Breakfast in possesso dello specifico codice identificativo regionale / non in possesso del predetto codice previa autocertificazione dello svolgimento dell'attività ricettiva.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero del Turismo / MEF.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE - Art. 9

In sede di conversione è stata recepita la **proroga dal 30.6 al 31.8.2021**, già prevista dal DL n. 99/2021, c.d. "Decreto Omnibus", le cui disposizioni sono state trasfuse nel Decreto in esame, della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 30.9.2021. La sospensione opera anche con riguardo:

- alla notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, alle attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- alle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante la sospensione.

CREDITO D'IMPOSTA SISMA CENTRO ITALIA - Art. 9, comma 1-bis

In sede di conversione il credito d'imposta di cui all'art. 18-quater, DL n. 8/2017 riconosciuto a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni dell'Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) colpite dagli eventi sismici del 2016, è stato **prorogato fino al 31.12.2021**.

ESENZIONE IMU ISOLA DI ISCHIA - Art. 9, comma 1-setpies

In sede di conversione l'esenzione dell'IMU per fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, distrutti / resi inagibili dagli eventi sismici verificatisi il 21.8.2017 nell'isola di Ischia è **prorogata fino al 2023**. Per il 2021 i soggetti beneficiari dell'agevolazione in esame hanno diritto al **rimborso della prima rata IMU, versata entro il 16.6.2021**.

PROROGA VERSAMENTI "SOGETTI ISA" - Art. 9-ter

Le novità, introdotte in sede di conversione, relative alla proroga al 15.9.2021 dei versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2021 concessa a favore dei "sogetti ISA".

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - Art. 10, commi 1 e 2

È confermata l'**estensione anche al 2021** del credito d'imposta c.d. "Bonus Pubblicità" introdotto dall'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" **pari al 50% degli investimenti effettuati** a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche.
In sede di conversione il credito in esame è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline paralimpiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto).
In sede di conversione il credito in esame è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi paralimpici.



Il beneficio è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni** nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 150.000 (in precedenza € 200.000) e fino ad un massimo di € 15 milioni.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

MISURE DI SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO - Art. 10, commi 3 e 4

In sede di conversione è stata incrementata a € 86 milioni (in precedenza € 56 milioni) la dotazione, del contributo a fondo perduto, introdotto **per il 2021**, a favore delle società sportive professionistiche e società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici, a ristoro delle **spese sanitarie di sanificazione e prevenzione per**

l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19 (in precedenza il ristoro riguardava esclusivamente le spese per l'effettuazione di test diagnostici COVID-19).



Il beneficio **non spetta** alle società sportive professionistiche con un valore della produzione 2020 **superiore a € 100 milioni**.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad uno specifico DPCM.

SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Art. 10, commi da 5 a 7

In sede di conversione, al fine di contrastare l'emergenza COVID-19, è incrementato a € 190 milioni (in precedenza € 180 milioni), **per il 2021**, il "*Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche*", di cui all'art. 3, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" destinato, sotto forma di contributi, alle associazioni / società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad uno specifico DPCM.

SOSPENSIONE CASHBACK / CREDITO D'IMPOSTA POS - Art. 11-bis

In sede di conversione sono state trasfuse le disposizioni previste dagli artt. 1 e 7, DL n. 99/2021, c.d. "Decreto Omnibus" in materia di sospensione del "Cashback", credito d'imposta POS e aumento credito d'imposta commissioni bancarie.

INCREMENTO FONDI "NUOVA SABATINI" - Art. 11-ter

Nell'ambito della Finanziaria 2021 è stata modificata la disciplina dell'agevolazione "Sabatini-ter" per le micro, piccole e medie imprese (PMI) che acquistano nuovi macchinari, impianti e attrezzature, prevedendo, in particolare, l'erogazione in unica soluzione del contributo. Ora, in sede di conversione è stato trasfuso quanto previsto dall'art. 5, DL n. 99/2021, c.d. "Decreto Omnibus" in base al quale:

- con riferimento alle domande presentate fino al 31.12.2020 per le quali è già stata erogata almeno la prima quota di contributo si procede ad erogare le successive quote spettanti in unica soluzione;
- il fondo previsto per il finanziamento dell'agevolazione è incrementato, per il 2021, di € 425 milioni.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - Art. 13, comma 1, lett. a), b) e c)

È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2021 della concessione da parte di SACE spa, di **garanzie** a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

In base della modifica apportata al comma 2 dell'art. 1, DL n. 23/2020, ora è confermato che per i finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** o del maggior termine di **10 anni**, le garanzie sono rilasciate entro il **31.12.2021** (in precedenza 30.6.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Previa notifica e autorizzazione dell'UE, la durata massima dei finanziamenti è **umentata a 10 anni**. Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- **estesi fino ad una durata massima di 10 anni;**
- **sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.**

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio / estensione delle garanzie vanno determinate in conformità alla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE.

FONDO GARANZIA PMI - Art. 13, comma 1, lett. f), g) e h)

È confermata, a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese la **proroga dal 30.6 al 31.12.2021** dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d.

“Decreto Liquidità”

In base alla modifica apportata alla lett. c) del comma 1 del citato art. 13, ora è confermato che **fino al 31.12.2021** per le operazioni finanziarie con **durata fino a 72 mesi**, ovvero con durata fino a **120 mesi**, la **percentuale di copertura della garanzia diretta** è pari al 90%, previa autorizzazione UE. Previa notifica e autorizzazione UE, il limite di durata delle **nuove** operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è **aumentata a 120 mesi**.

Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo (di durata non superiore a 72 mesi), in caso di prolungamento della durata dell'operazione, può essere chiesta la **pari estensione della garanzia**, fermi restando il periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e l'autorizzazione UE. Come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), ora confermato, **fino al 31.12.2021** (in precedenza 30.6.2021), e previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m), **a decorrere dall'1.7.2021** è confermato inoltre che la copertura del fondo si riduce dal 100% **al 90%**. È inoltre previsto che a decorrere dalla medesima data, per i finanziamenti con copertura al 90%, può essere applicato **un tasso di interesse diverso** da quello già applicato.

TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE - Art. 14, commi da 1 a 4

È confermata l'**esenzione da imposizione** delle **plusvalenze** realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di:

- **start up innovative** ex art. 25, DL n. 179/2012;
- **PMI innovative** ex art. 4, DL n. 3/2015.

A tal fine le azioni / quote di partecipazione devono essere **acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale** nel **periodo 1.6.2021 - 31.12.2025**, e **possedute per almeno 3 anni**.

Come precisato nella Relazione illustrativa, danno diritto all'esenzione i **conferimenti in denaro** iscritti alla voce del **capitale sociale** e della **riserva da sovrapprezzo azioni / quote**, anche a seguito della **conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione**. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27, DL n. 179/2012.

Non sono inoltre soggette a imposizione le plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale in:

- **società di persone** ex art. 5, TUIR escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati;
- **società di capitali ed enti** ex art 73, comma 1, lett. a) e d), TUIR;

a condizione che:

- le azioni / quote di partecipazione **in società commerciali residenti e non residenti** siano state **acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale**;
- le plusvalenze realizzate siano **reinvestite in start up innovative / PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale** entro il **31.12.2025**;
- il reinvestimento avvenga **entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza**.



L'agevolazione in esame è applicabile sia alle plusvalenze relative a **partecipazioni qualificate**, sia a quelle relative a **partecipazioni non qualificate**.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione UE.

RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI - Art. 14, comma 4-bis

In sede di conversione è stato **differito al 15.11.2021** (in precedenza 30.6.2021) il versamento dell'imposta sostitutiva (11%) per la rideterminazione del costo di acquisto di:

- terreni edificabili / agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Entro la predetta data deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI - Art. 16

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56, così come modificato dall'art. 1, commi da 248 a 254, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021):

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.6.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.6.2021;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 30.6.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Ora è confermato il **differimento al 31.12.2021 del predetto termine, limitatamente alla sola quota capitale.**

Come precisato nella Relazione illustrativa la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno.

La proroga, **non opera in maniera automatica**, bensì **su richiesta dell'impresa beneficiaria** da far pervenire al soggetto finanziatore **entro il 15.6.2021.**

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione UE.

NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI - Art. 18

Con la modifica dell'art. 26, DPR n. 633/72 è confermato il "ripristino" della possibilità di **anticipare l'emissione della nota di credito in caso di mancato incasso del corrispettivo.**

In particolare viene introdotto il nuovo comma 3-bis che consente di emettere la nota di credito in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte dell'acquirente / committente:

- a partire **dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del Decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** ex art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42;
- a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.

L'obbligo di procedere all'annotazione della nota di credito **non trova applicazione** in presenza delle predette **procedure concorsuali.**

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;

- del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il nuovo comma 5-bis dispone che in caso di **successivo pagamento**, in tutto o in parte, **del corrispettivo** da parte dell'acquirente / committente è richiesta l'emissione di una nota di debito, e all'acquirente / committente (salvo il caso delle predette procedure concorsuali) che ha annotato la nota di credito, "restituendo" l'IVA all'Erario, è concesso di detrarre l'IVA corrispondente alla nota di variazione in aumento.



Le nuove disposizioni si applicano alle procedure concorsuali **avviate successivamente al 26.5.2021**.

ANIMALI VIVI PER L'ATTIVITÀ VENATORIA - Art. 18-bis

In sede di conversione è stato disposto che **per il periodo 25.7 - 31.12.2021** tra gli animali vivi destinati all'alimentazione umana di cui al n. 7 della Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, assoggettati all'aliquota IVA ridotta del 10%, sono **ricompresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria**. Per il predetto periodo inoltre gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria sono ricompresi nel n. 4 della Tabella A, parte I, DPR n. 633/72 e pertanto rientrano nel regime IVA speciale dell'agricoltura disciplinato dall'art. 34, DPR n. 633/72.

TRASFORMAZIONE DTA SU PERDITE / ACE IN CREDITI D'IMPOSTA - Art. 19, comma 1

È confermata la **proroga** dal 31.12.2020 al **31.12.2021** dell'operatività dell'agevolazione di cui all'art. 44-bis, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" in base alla quale, una società che cede entro tale data (31.12.2021) crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, può **trasformare le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE in credito d'imposta utilizzabile in compensazione**.

ACE "INNOVATIVA" 2021 - Art. 19, commi da 2 a 7

Sono confermate le disposizioni in materia di patrimonializzazione delle imprese, c.d. ACE "innovativa" che prevedono:

- l'aumento al 15% della percentuale utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021;
- la possibilità di fruire dell'agevolazione (in via anticipata) sotto forma di credito d'imposta;
- la possibilità di cedere il predetto credito, in alternativa all'utilizzo in compensazione dello stesso.

INCENTIVI OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE - Art. 19, comma 8

Come previsto dall'art. 1, commi da 233 a 243, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021 (Informativa SEAC [8.1.2021, n. 6](#)), al fine di incentivare i **processi di aggregazione aziendale**, in caso di:

- fusione / scissione / conferimento d'azienda;
 - deliberate dall'assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra l'1.1 e il 31.12.2021;
- il **soggetto risultante dalla fusione (incorporante) / beneficiario / conferitario** può trasformare **in credito d'imposta** una quota delle **attività per imposte anticipate (DTA)** riferite a:
- perdite fiscali, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84, TUIR, alla medesima data;
 - eccedenze ACE di cui all'art. 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla medesima data.

È ora confermata la modifica del citato comma 233 per effetto della quale, ai fini **della trasformazione delle DTA in credito d'imposta**, in caso di fusione / scissione / conferimento d'azienda:

- il progetto deve essere approvato dall'organo amministrativo delle **società partecipanti** in caso di fusione / scissione;
- l'operazione deve essere deliberata dall'organo amministrativo della **conferente**, in caso di conferimento;

tra l'1.1 e il 31.12.2021.

SOCIETÀ BENEFIT - Art. 19-bis

Per sostenere il rafforzamento delle società benefit di cui all'art. 1, commi 376 e seguenti, Legge n. 208/2015 (che si caratterizzano, nell'esercizio di un'attività economica, anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente), l'art. 38-ter, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di **credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione / trasformazione in società benefit**, sostenuti nel periodo 19.7 - 31.12.2020, successivamente esteso al 30.6.2021.

In sede di conversione:

- il termine finale per il sostenimento delle spese è stato **prorogato al 31.12.2021**;
- tra i costi di costituzione / trasformazione in società benefit sono stati ricompresi:
 - i costi notarili e di iscrizione al Registro Imprese;
 - i costi relativi all'assistenza / consulenza professionale;
- è stato fissato a € 10.000 il limite massimo per l'utilizzo in compensazione del beneficio in esame.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - Art. 20

La Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento di specifici crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022.

In particolare l'art. 1, comma 1059 prevede un credito d'imposta in misura del 10% / 6% sull'acquisto di beni strumentali nuovi "generici" ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017, che può essere utilizzato in un'unica soluzione dai contribuenti con ricavi / compensi **inferiori a € 5 milioni**, mentre i contribuenti con ricavi / compensi pari o superiori a tale importo, devono utilizzare il credito d'imposta in 3 rate annuali.

Ora, con l'aggiunta del nuovo comma 1059-bis è confermata la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione tale credito d'imposta **estendendola anche a tali ultimi soggetti** per gli investimenti nei predetti **beni materiali "generici"** effettuati **nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021**.

Si rammenta che l'utilizzo del credito in compensazione è possibile **a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei beni**.

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE IL MOD. F24 - Art. 22

È confermato l'**aumento, per il 2021, a € 2 milioni** il limite annuo dei crediti d'imposta / contributi **compensabili mediante mod. F24**, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

CREDITI D'IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI - Art. 32

Sono confermate le disposizioni relative al credito d'imposta per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l'acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19;

VENDITA DPI PRESSO RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO - Art. 32-bis

In sede di conversione è stata autorizzata, nel rispetto della destinazione d'uso indicata dal fabbricante, la vendita di strumenti di protezione individuale negli esercizi di generi di monopolio (tabaccherie). In particolare è consentita la vendita di mascherine, guanti, occhiali, visiere protettive, camici, grembiuli monouso e ogni altro dispositivo con le stesse finalità protettive.

FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 - Art. 37

Sono confermate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l'art. 44, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ha istituito il c.d. "Fondo di ultima istanza".

In particolare, tra i beneficiari dell'aiuto erano ricompresi i titolari di assegno ordinario di **invalidità INPS**. Ora, l'accesso al fondo **viene esteso** anche a favore dei lavoratori iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali) che percepiscono una **qualsunque prestazione di natura previdenziale equivalente all'assegno ordinario di invalidità**.

In particolare, il beneficio in esame:

- spetta ai soggetti sopra elencati che al 26.5.2021 non hanno avuto accesso all'agevolazione prevista dal citato art. 44 e che:
 - hanno un reddito 2019 fino a € 35.000;
 - hanno un reddito 2019 fino a € 50.000 in concomitanza con un calo di fatturato del 33% del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019;
 - hanno chiuso la partita IVA nel periodo 23.2.2020 - 31.3.2020;
- è erogato dai rispettivi Enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di € 8,5 milioni per il 2021.

A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica **domanda entro il 31.7.2021** con le modalità previste dal DM 28.3.2020.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO - Art. 42

Oltre a prevedere "nuovamente" l'erogazione "una tantum" di un'indennità pari a € 1.600 a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità (€ 2.400) di cui agli artt. 10, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è **confermata l'indennità onnicomprensiva pari a € 1.600**. L'indennità:

- **non è cumulabile** qualora il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate ed è **cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla Legge n. 222/84;
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è **erogata dall'INPS**, previa **apposita domanda** da presentare **entro il 31.7.2021** nel limite dei fondi stanziati (€ 750,4 milioni per il 2021).

Le modalità di erogazione / richiesta delle indennità in esame sono state definite dall'INPS nell'ambito della Circolare 29.6.2021, n. 90.

LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI

Relativamente al **settore turismo / stabilimenti termali** è prevista la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.600 a favore di:

- **lavoratori dipendenti stagionali**;
- **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori;

che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021;
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
- non sono titolari di pensione / lavoro dipendente / NASPI al 26.5.2021.

La predetta indennità di € 1.600 è riconosciuta anche ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** che, cumulativamente, sono:

- titolari, nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti **settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;**
- non titolari, al 26.5.2021, di pensione / lavoro dipendente.

STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”

Relativamente ai **settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali**, è prevista la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.600 a favore di:

- **lavoratori dipendenti stagionali** e lavoratori in somministrazione che:
 - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021;
 - hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- **lavoratori intermittenti**, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
 - nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
 - non hanno un contratto in essere al 27.5.2021.

Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26.5.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori “porta a porta”) di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
 - con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
 - titolari di partita IVA attiva;
 - iscritti alla Gestione separata INPS al 26.5.2021;
 - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.



I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, **non siano**:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- titolari di pensione.

LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

Relativamente al **settore dello spettacolo** è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.600 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021, da cui deriva un reddito non superiore a € 75.000 e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17, e 18, D.Lgs. n. 81/2015 senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2015;

ovvero

- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

CONTRIBUTO RISTORAZIONE COLLETTIVA - Art. 43-bis

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19, in sede di conversione è stato previsto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore delle **imprese operanti nella ristorazione collettiva**.

Il bonus in esame è soggetto ai limiti della normativa UE sugli aiuti di Stato "de minimis", all'autorizzazione della Commissione UE e al rispetto del limite di spesa, per il 2021, di € 100 milioni. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico Decreto.

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI - Art. 44

È confermato il riconoscimento di un'indennità a favore dei lavoratori di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, impiegati con **rapporti di collaborazione presso CONI / CIP / Federazioni sportive nazionali / discipline sportive associate / enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP / società e associazioni sportive dilettantistiche**, che hanno **cessato / ridotto / sospeso** la propria attività.

Tale indennità:

- spetta nella misura di:
 - € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
 - € 1.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
 - € 800 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;
- **non concorre** alla formazione del reddito;
- **non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro** (autonomo, dipendente e assimilati, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità COVID-19 di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020 così come prorogate ed integrate dal DL n. 34/2020, dal DL n. 104/2020, dal DL n. 137/2020, dal DL n. 41/2021 nonché dal DL n. 73/2021 in esame;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 220 milioni per il 2021).

Ai fini dell'erogazione dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31.3.2021 e non rinnovati.

I soggetti interessati sono tenuti ad autocertificare la sussistenza delle condizioni richieste.

Per i soggetti **titolari di un rapporto di collaborazione sportiva** di cui all'art. 96, DL n. 18/2020, (successivamente "riproposto" nei DL n. 34/2020, n. 104/2020 e n. 137/2020) che hanno **presentato domanda sia a Sport e Salute spa che all'INPS** con conseguente riconoscimento di una delle indennità COVID-19 sopra citate o altre indennità o misure di sostegno previste nel periodo dell'emergenza, fermo restando il **divieto di cumulo** previsto dall'art. 31, DL n. 18/2020, Sport e Salute spa acquisisce dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati a favore dei predetti soggetti al fine di **quantificare l'ammontare dell'indennità spettante, detraendo le somme già erogate da Sport e Salute spa ovvero dall'INPS**.

L'indennità **non concorre** alla formazione del reddito e **non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro** (autonomo, dipendente e assimilati, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità), reddito di cittadinanza o reddito di emergenza.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per tale ultima indennità, i soggetti interessati presentano, sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal MEF, una dichiarazione che "sostituisce" la dichiarazione resa all'atto della presentazione delle domande per la percezione dell'indennità di cui al citato art. 96.

DIFFERIMENTO VERSAMENTO PRIMA RATA IVS 2021 - Art. 47

È confermata, a favore di artigiani / commercianti la **proroga al 20.8.2021** del termine di versamento della **prima rata dei contributi IVS 2021**.

La proroga interessa i soggetti tenuti al versamento scaduto il 17.5.2021, ancorché non in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla Finanziaria 2021, ossia con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

ESONERO CONTRIBUTIVO 2021 GESTIONI INPS / CASSE PREVIDENZIALI - Art. 47-bis

Nell'ambito della Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è stato istituito un **fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali 2021**.

a favore dei:

- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.

Ora, in sede di conversione, il Legislatore ha:

- disposto la verifica della regolarità contributiva da parte dell'Ente concedente a partire dall'1.11.2021;
- stabilito che la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati **entro il 31.10.2021**.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Art. 48-bis

In sede di conversione è stato introdotto un credito d'imposta pari al 25% a favore di qualsiasi impresa che, **nel 2021**, effettua spese fino ad un massimo di € 30.000 per attività di **formazione professionale di alto livello**.

Il beneficio è riconosciuto per il costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione tramite corsi di specializzazione / perfezionamento previste dal Piano Nazionale Industriale 4.0 di durata non inferiore a 6 mesi. Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non è soggetto ai limiti previsti dall'art. 34, Legge n. 388/2000 (€ 2.000.000 per il 2021, utilizzo crediti in compensazione) e dell'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI).

Le disposizioni attuative sono demandate al MISE / MEF, nel rispetto del limite di spesa di € 60 milioni.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" - Art. 64, commi da 6 a 11

Sono confermate le agevolazioni ai fini delle imposte indirette per favorire l'autonomia abitativa dei giovani per l'**acquisto della "prima casa"** da parte di soggetti che:

- **non hanno ancora compiuto 36 anni** nell'anno del rogito;
- hanno un **ISEE non superiore a € 40.000 annui**.

In particolare, tali soggetti sono **esonerati** dal pagamento:

- **dell'imposta di registro;**
- **delle imposte ipotecaria e catastale.**

L'agevolazione si applica agli:

- **atti traslativi a titolo oneroso** della **proprietà di "prime case"**, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione** relativi alle stesse.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA, agli acquirenti (che non hanno ancora compiuto i 36 anni nell'anno in cui l'atto è stipulato), è riconosciuto un **credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta**, che può essere utilizzato:

- in **diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli atti / denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in **diminuzione dell'IRPEF** dovuta in base alla dichiarazione da **presentare successivamente all'acquisto**;
- in **compensazione** nel mod. F24.



Il credito d'imposta in esame **non dà luogo a rimborsi**.

I **finanziamenti** erogati per l'**acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo** per i quali:

- ricorrono le predette condizioni (non aver compiuto 36 anni e ISEE non superiore a € 40.000);
- la sussistenza degli stessi risultati **nell'atto di finanziamento**;

sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle **tasse sulle concessioni governative**, prevista in ragione dello 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.



Le predette disposizioni si applicano agli **atti stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.6.2022**.

In caso di insussistenza / decadenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in esame, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle imposte.

RESA FORFETARIA GIORNALI - Art. 67, comma 7

Analogamente al 2020, anche **per il 2021**, in deroga al regime ordinario delle rese ex art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, è confermato che per il commercio di quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi, ad eccezione di quelli pornografici e di quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, l'IVA va applicata in relazione al numero delle copie consegnate / spedite diminuito a titolo di **forfettizzazione della resa del 95%** (anziché dell'80%).

BONUS PUBBLICITÀ - Art. 67, commi 10 e 13

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, c.d. "Bonus pubblicità" connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo. Successivamente:

- l'art. 4, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha esteso l'agevolazione:
 - agli enti non commerciali;
 - alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "online";
- con il DPCM n. 90/2018, sono state emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame;
- con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame;
- con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il relativo codice tributo "6900".

Per il 2020, il Legislatore è intervenuto modificando la predetta disciplina ed in particolare:

- l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la concessione del bonus nella **misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha:
 - aumentato la predetta percentuale al **50% degli investimenti effettuati**;
 - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su **emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato** (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.

L'art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, ha introdotto il comma 1-quater al citato art. 57-bis, prevedendo l'estensione anche per il 2021 e il 2022 del bonus a favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di € 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (per tale periodo è comunque possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio - TV applicando le "vecchie" regole.

È confermata la riscrittura del citato comma 1-quater il quale:

- rinnova anche **per il 2021 e 2022** il c.d. "Bonus pubblicità" concesso, alle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi nella **misura unica del 50%** degli investimenti effettuati;
- incrementa a € 90 milioni il limite massimo di spesa per ciascun anno, destinando:
 - € 65 milioni, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali **quotidiani e periodici, anche online**;
 - € 25 milioni, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati su **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali**, non partecipate dallo Stato.

A decorrere dal 2023 il tetto di spesa del bonus è ridotto a € 45 milioni per ciascun anno.



Il bonus in esame è soggetto ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato "de minimis" e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) distinto per i predetti "canali" di investimento.

Come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare nel periodo 1.3 – 31.3.2021 di ciascun anno, una domanda telematica contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo"), tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello. Successivamente gli stessi devono inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno.

Per il 2021, la presentazione della predetta istanza può essere effettuata nel **periodo 1.9 - 30.9.2021**.



Le istanze presentate nel periodo 1.3 - 31.3.2021 sono comunque **valide**.

CREDITO D'IMPOSTA INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE - Art. 67-bis

In sede di conversione, al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche / aperte al pubblico e ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19, è stato previsto, **per il 2021**, un **credito d'imposta a favore dei titolari di impianti pubblicitari** privati / concessi a soggetti privati per l'affissione di manifesti / installazioni pubblicitarie di natura commerciale diverse dalle insegne di esercizio, anche con l'utilizzo di pannelli luminosi / proiezioni di immagini.

Il beneficio in esame spetta in misura proporzionale all'importo dovuto nel 2021, a titolo di **canone patrimoniale** di concessione / autorizzazione / esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi 816 e seguenti, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono demandate all'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del limite di spesa di € 20 milioni.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MICROBIRRIFICI - Art. 68-quater

In sede di conversione, al fine di sostenere il settore della birra artigianale, è stato riconosciuto **per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore dei piccoli birrifici** indipendenti nella misura di **€ 0,23 per ciascun litro di birra** preso in carico:

- nel registro della birra condizionata;
- nel registro annuale di magazzino nel 2020;

in base alla dichiarazione riepilogativa ex art. 8, comma 2, DM 4.6.2019.

BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE - Art. 73-quinquies

In sede di conversione è stato incrementato di € 350 milioni il fondo ex art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 al fine di **incentivare l'acquisto di autovetture meno inquinanti**.

In particolare le nuove risorse sono così distribuite:

- € 60 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2/Km;
- € 200 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO2/Km;
- € 50 milioni, dei quali € 15 milioni riservati ai veicoli elettrici, per l'acquisto / leasing di autoveicoli di categoria N1 / M1 (trasporto merci / trasporto persone) nuovi;
- € 40 milioni a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato.



Il veicolo oggetto della compravendita deve presentare i seguenti requisiti:

- non deve aver usufruito degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, comma 654, Legge n. 178/2020;
- prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a € 25.000;
- deve essere almeno di classe Euro 6.

Contestualmente è necessaria la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato prima dell'1.1.2011 oppure di un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.

Il beneficio è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

L'importo del beneficio è così modulato:

CO2 g/km	Contributo
0-60	€ 2.000
61-90	€ 1.000
91-160	€ 750

A tal fine non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2.000.000, per il 2021, dall'art. 22, DL n. 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

